

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2010, n. 603.

Linee Guida Vincolanti per l'applicazione della Legge 2 Giugno 1988, N. 218 "Misure per la lotta contro l'Afta Epizootica ed altre malattie Epizootiche degli Animali".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L. R. n. 12 del 2.3.96 e successive modifiche ed integrazioni recante: "Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale";

VISTA la DGR 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTE le DGR nn.1148/05, 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTE le DGR nn. 2017/05 e 125/06;

RICHIAMATA la L.R. n. 42 del 30.12.2009 avente per oggetto "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2010";

RICHIAMATA la L.R. n. 43 del 30.12.2009 avente per oggetto "Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2010 e Bilancio Pluriennale 2010 - 2012";

RICHIAMATA la DGR n. 3 datata 7.01.2010, avente ad oggetto: "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle Unità Previsionali di Base del bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012";

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

VISTA la legge 2 giugno 1988 n. 218 concernente "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali" che prevede, in caso di insorgenza di focolaio di malattie infettive degli animali, l'abbattimento

e la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione;

RICHIAMATO l'art. 2, comma 4, della L. 218/88, a norma del quale in caso di abbattimento di animali infetti o sospetti di infezione, nonché di distruzione, ove disposta, di attrezzature fisse o mobili, mangimi, prodotti agricoli e zootecnici contaminati, in quanto non adeguatamente disinfettabili, spetta al proprietario una indennità da determinarsi secondo gli specifici criteri ivi dettati;

VISTO l'art. 3, Ordinanza Interministeriale 2 aprile 2004 concernente la Blue Tongue, emanata di concerto dal Ministro della Salute e dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, secondo cui analoga indennità spetta all'allevatore, oltre che per l'abbattimento di capi, anche per eventuali aborti o mortalità determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini rilevate;

VISTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 2 giugno 1988 n. 218, le suddette indennità gravano sulla quota a destinazione vincolata del Fondo Sanitario Nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 3, della L. 218/88, a norma del quale la Regione provvede a liquidare direttamente agli allevatori le indennità ad essi spettanti entro sessanta giorni dall'abbattimento, pena l'addebitamento degli interessi legali sulle somme dovute;

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 20 luglio 1989 n. 298, così come modificato dal D.M. 19 agosto 1996 n. 587, che determina i criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della Legge 2 giugno 1988 n. 218;

VISTA la necessità di definire una procedura di liquidazione che garantisca il rispetto dei termini previsti dalla normativa nazionale e comunitaria al fine di evitare le gravose conseguenze legate al superamento di tali termini (addebitamento degli interessi legali ex art. 3, comma 3, legge 218/88 e decadenza dal bene-

ficio del contributo comunitario), nonché la tempestiva soddisfazione dell'allevatore avente diritto all'indennizzo;

RITENUTO opportuno, altresì, definire, in un quadro completo ed aggiornato, i compiti operativi dei Comuni e delle A.S.L., così come indicati nell'allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO di poter conseguire la necessaria tempestività affidando direttamente alle AA.SS.LL. il compito di procedere all'erogazione degli indennizzi previsti dalla L. 218/88;

SU proposta dell'Assessore al ramo;

AD unanimità di voti

DELIBERA

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare il documento che stabilisce i compiti operativi dei Comuni e delle AA.SS.LL. nonché le modalità e le procedure di indennizzo di cui alla L. 218/88: "Linee guida vincolanti in materia di indennizzi previsti in focolai di malattie infettive e diffuse degli animali (Legge 218/88)" (Allegato A), facente parte integrante del presente provvedimento;
- di incaricare i Direttori Generali delle AA.SS.LL. di provvedere, direttamente, all'erogazione degli indennizzi, di cui alla L. 218/88, dovuti agli allevatori;
- di stabilire che i provvedimenti dei Sindaci di cui all'art. 4, comma 2, legge 2 giugno 1988 n. 218 siano trasmessi, con la relativa documentazione, alle AA.SS.LL. competenti per territorio, le quali provvedono direttamente a liquidare a favore degli aventi diritto le indennità ad essi riconosciute;
- di stabilire che le richieste di rimborso presentate dalle AA.SS.LL. alla Regione Basilicata devono essere corredate da copia degli atti relativi agli indennizzi erogati;
- di stabilire che la Regione Basilicata provvederà al riconoscimento a dette AA.SS.LL. delle spese sostenute, con successivo atto dirigenziale dell'Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori.

AII. A**Linee guida vincolanti in materia di indennizzi previsti in focolai di malattie infettive e diffusive degli animali (Legge 218/88).****PREMESSA**

Ai detentori di animali abbattuti in virtù dell'insorgenza di focolai di malattie infettive, in applicazione di norme previste dal regolamento di polizia Veterinaria e/o da specifiche disposizioni ministeriali, a fronte del danno economico subito vengono corrisposte le indennità dovute, previa istruttoria della A.S. competente con l'utilizzo di apposita modulistica, debitamente compilata e corredata di documenti utili alla liquidazione delle somme spettanti.

Considerato che, per il passato, la modulistica utilizzata era carente di informazioni necessarie all'erogazione dell'indennizzo.

Allo stesso modo, non sempre appare chiaro l'iter procedurale che deve essere messo in atto dall'allevatore, dal Servizio Veterinario dell'Azienda ASL e, ancor più a monte, dal Sindaco del Comune ove è situata l'azienda interessata.

Questa situazione costituisce la causa principale dei ritardi nell'espletamento delle pratiche burocratiche previste e quindi, alla fine, esita in un ritardo nell'erogazione dell'indennizzo a favore dell'allevatore.

Alla luce di quanto sopra esposto, le presenti Linee Guida si propongono di uniformare sull'intero territorio regionale tutte le procedure che devono essere seguite dalle parti coinvolte ai fini di una corretta, puntuale e sollecita corresponsione dell'indennizzo.

Per tale fine, il presente documento, con l'allegata modulistica, è suddiviso in quattro sezioni:

- a) **nella prima sezione** - sono indicati i riferimenti normativi che disciplinano gli indennizzi dovuti ai detentori di animali abbattuti a seguito di insorgenza di malattie infettive;
- b) **nella seconda** - alcune note generali relative alla valutazione economica dell'indennizzo, per concludersi con la descrizione dell'iter procedurale da seguire, distinto per tipologia di indennizzo;
- c) **nella terza** - viene riportata la documentazione occorrente per la richiesta delle indennità dovute;
- d) **nella quarta** - le modalità di liquidazione.

Gli obiettivi delle presenti linee guida saranno raggiunti attraverso il ruolo e la funzione dei Servizi Veterinari delle AA.SS, che hanno il compito d'istruire e provvedere direttamente alla liquidazione e pagamento degli indennizzi, tramite l'utilizzo della prescritta modulistica.

PRIMA SEZIONE**Normativa di riferimento:**

- **Legge 2.06.88, n. 218** "Misure per la lotta contro l'afte epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";
- **D.M. Interministeriale - Ministero della Sanità e Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 20.07.89, n. 289,** " Regolamento per la determinazione dei criteri di calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante Misure per la lotta contro l'afte epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";

- **D.M. 19.08.1996, n. 587**, "Regolamento concernente modificazioni al Regolamento per la determinazione dei criteri di calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali, adottato con decreto ministeriale 20 luglio 1996, n. 298";
- **Nota Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, prot. n. DGSA II/22516/P – 1.b/278 del 14.11.08** "L. 02.06.88, n. 218 "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali" – Criteri di indennizzo di cui al D.M. 20.07.89, n. 289 – Indennizzo carni e prodotti a base di carni.

SECONDA SEZIONE

Note generali per la determinazione dell' indennizzo

A seguito della conclusione delle operazioni di chiusura del focolaio (abbattimento o macellazione, eventuali distruzione di materiali e prodotti, pulizia e disinfezione etc.) possono essere espletate le procedure per la richiesta dell'indennizzo, tenendo conto di quanto segue:

A - Ai sensi della L. 218/88, è riconosciuta:

- **in caso di animali abbattuti e distrutti**, un'indennità pari al 100% del valore di mercato calcolato secondo il disposto del D. M. 20 luglio 1989, n. 298 e s.m.i.
- **in caso di animali macellati**, un'indennità pari alla differenza tra il valore di mercato calcolato secondo il disposto del D. M. 298/89 e s.m.i. ed il ricavato dalla vendita della carni (fattura o autodichiarazione) o dall'autodichiarazione se carni utilizzate per autoconsumo ;
- un'indennità pari al 100% delle spese operative sostenute per lo smaltimento delle carcasse, **purché documentate** (p. es. fattura ditta che ha effettuato l'operazione) ;
- un'indennità per quanto riguarda le spese relative alla distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o mangimi e di prodotti agricoli e zootecnici, pari all'80% del valore sostenuto (e documentato); a condizione che tali spese siano incluse nel provvedimento del Sindaco, in un'apposita voce.

B - Non spettano le previste indennità in caso di:

- Animali in transito o di origine estera qualora la malattia sia preesistente ;
- Violazioni all'art. 264 del T.U.LL.SS, al Reg. Polizia Veterinaria, alla Legge 218/88 o comunque alla normativa di settore, in tutti i casi in cui vi sia stata comprovata connessione con l'insorgenza del focolaio infettivo (**In tal caso, viene concesso l'indennizzo solamente in caso di conclusione favorevole del procedimento di erogazione della sanzione amministrativa, consistente nell'annullamento della sanzione da parte dell'Autorità ricevente il ricorso. Il pagamento della sanzione non rappresenta la conclusione favorevole del procedimento, pertanto, in tal caso, nulla è dovuto al contravventore**),
- Mancato rispetto delle norme di biosicurezza.

ITER PROCEDURALE

L'ISTRUZIONE, LA GESTIONE, LA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA PRATICA D'INDENNIZZO spetta al Servizio veterinario della ASL competente per territorio che fornisce al Sindaco la necessaria assistenza per la redazione del calcolo dell'indennizzo.

Il presupposto per l'intervento indennizzante è il documento con il quale il SINDACO ordina l'abbattimento e la distruzione e/o la macellazione degli animali infetti e/o sospetti di infezione.

La stima del valore dei beni distrutti va effettuata salvaguardando gli interessi del proprietario dell'azienda, della Regione e dello Stato che risarcisce il danno e, per garantire gli interessi delle parti, le stime devono essere fatte da personale esperto, vale a dire da un tecnico iscritto nell'Albo dei periti del tribunale competente per territorio, mediante la redazione di perizia giurata.

COMPETENZE SPECIFICHE

SERVIZIO VETERINARIO ASL	SINDACO	COMMISSIONE
1. Individua e classifica animali (unitamente a rappresentanti di categoria) 2. Individua i materiali da indennizzare, 3. Predisporre la documentazione per il sindaco, 4. Riceve la pratica di indennizzo trasmessa dal Sindaco e procede al relativo pagamento; 5. Trasmette alla Regione la pratica per il rimborso delle spese sostenute.	1) adotta l'ordinanza di abbattimento e distruzione, 2) attesta il rispetto delle norme di polizia veterinaria, 3) attesta l'avvenuta esecuzione dell'ordinanza di abbattimento e distruzione, 4) determina l'ammontare delle indennità dovute all'allevatore.	Ove necessario, classifica gli animali da abbattere.

MODALITA' OPERATIVE PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI INDENNIZZI

A) VALORE DEGLI ANIMALI ABBATTUTI E/O DISTRUTTI

Non appena sia stata confermata la presenza della malattia, prima dell'abbattimento degli animali deve esser fatta la stima del loro valore con la redazione di apposito verbale (allegato 4) secondo le seguenti modalità:

Classificazione animali - valore di mercato

1. Focolaio presso allevamento

1.1 In presenza dei rilevamenti ISMEA,

"Per gli animali appartenenti alle specie equine, bufaline, suine, ovine, caprine, cunicole, il valore di mercato riferito **alla data dell'ordinanza di abbattimento** è ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo - I.S.M.E.A., istituito con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1987, n. 278."

"L'individuazione, per specie e categoria, degli animali deve essere preventivamente effettuata dal veterinario pubblico ufficiale, **eventualmente assistito**, senza oneri per l'amministrazione:

per le specie bovine, bufaline, suine, equine, ovine, caprine, cunicole, da un rappresentante dell'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio;

per gli avicoli e per i suini riproduttori ibridi, un rappresentante incaricato rispettivamente dall'Unione Nazionale Avicola e dall'Associazione Nazionale Allevatori Suini;

per le famiglie di api e pesci da acquacoltura da un rappresentante delle organizzazioni, rispettivamente degli apicoltori o dei piscicoltori o, in mancanza, da un funzionario tecnico dell'Assessorato all'Agricoltura competente per territorio".

N.B. - Una volta terminata la classificazione il rappresentante di categoria deve controfirmare il verbale.

1.2 In assenza dei rilevamenti ISMEA

il valore di mercato degli animali abbattuti viene ricavato:

- per la specie suina – secondo quanto disposto dal DM 587/96 e
- per le altre specie animali - dal valore medio dei prezzi di mercato pubblicato, dalla Camera di Commercio Industria Artigiano e Agricoltura competente per territorio, sul bollettino della settimana in cui vengono effettuati gli abbattimenti.

Nel caso in cui le categorie degli animali non risultassero contemplate nei suddetti bollettini, il valore di mercato verrà stabilito da un'apposita **Commissione Regionale**, nominata dalla Regione, che sarà costituita da:

- Assessore Regionale alla Salute o un suo delegato, con funzione di Presidente;
- Funzionario della carriera direttiva del servizio Zootecnico dell'Assessorato regionale all'Agricoltura;
- Funzionario veterinario designato dall'Assessorato Regionale alla salute;
- Due rappresentanti dell'Associazione Italiana Allevatori;
- Funzionario della carriera direttiva Amministrativa dell'Assessorato regionale alla Sanità, con funzione di segretario.

La Commissione si riunisce validamente a maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

I deliberati della commissione vengono inviati al Sindaco del Comune interessato per il calcolo dell'ammontare complessivo dell'indennità da corrispondere agli aventi diritto.

2) Focolaio presso macello

Nel caso in cui il focolaio si verifichi al macello, per la valutazione degli animali e delle carcasse, si fa riferimento alla categoria commerciale desunta dall'art. 17 del R.D. 3298 del 20.12.1928 e dai documenti di scorta riferiti ai singoli animali da macellare e macellati. La stima del loro valore deve tener conto della eventuale utilizzazione delle carni.

B) VALORE DEGLI ANIMALI MACELLATI

Non appena sia stata confermata la presenza della malattia, prima della macellazione degli animali deve esser fatta la stima del loro valore con la redazione di apposito verbale (allegato 5) secondo le modalità di cui alla precedente lettera **A)** e che terrà conto, anche, della eventuale utilizzazione delle carni per vendita al consumo umano o per autoconsumo familiare.

C) VALORE DI MATERIALI E DI PRODOTTI DISTRUTTI, DI LAVORI EDILI (scavi di fosse, lavori di muratura etc.)

L'individuazione dei materiali e/o prodotti da distruggere nell'ambito del focolaio di malattia viene fatta dal Servizio Veterinario ASL e proposta al Sindaco per la relativa ordinanza di esecuzione lavoro.

Qualora sia stata disposta la distruzione delle attrezzature fisse o mobili e/o mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici contaminati e di altro materiale, al fine della concessione dell'indennità, deve essere allegato anche il relativo verbale di distruzione contenente la specificazione delle attrezzature e/o dei prodotti distrutti, nonché la stima del loro valore (**ad esclusione di attrezzature fisse e/o mobili o materiale o altro, presente nel focolaio, non connesso all'attività di allevamento**).

In caso di lavori edili (scavo fosse, lavori in muratura etc.), le AA.SS.LL **debbono** avvalersi di personale dell'ufficio tecnico delle AA.SS.LL., ove presenti, o eventualmente di personale del preposto Ufficio tecnico del comune sede di focolaio.

La stima del valore delle attrezzature e/o dei prodotti distrutti deve essere redatta da personale esperto (periti iscritti all'Albo del Tribunale) mediante perizia giurata.

N.B.

La stima del valore delle attrezzature e/o dei prodotti da distruggere distrutti deve esser effettuata da un tecnico della materia iscritto all'albo dei periti del tribunale competente per territorio e deve precedere la distruzione dei beni.

La stima del valore di lavori edili deve esser effettuata da un tecnico della materia iscritto all'albo dei periti del tribunale competente per territorio e deve precedere ogni intervento.

Si precisa che sono oggetto di rimborso solo le attrezzature e/o i materiali connessi all'attività (allevamento, macello etc.); pertanto, ogni altro materiale, se contaminato o sospetto di contaminazione, dovrà esser distrutto se non disinfettabile, ma non sarà oggetto di indennizzo.

OPERAZIONI DI PULIZIA E DISINFEZIONE

Tali spese non sono assoggettate ad alcun rimborso in quanto effettuate d'ufficio dalla ASL competente, perché disposte da normative di settore e, principalmente, perché gli interventi di Polizia Veterinaria rientrano nei livelli essenziali di assistenza (**Accordo 22/11/2001 Conferenza Stato - Regioni pubbl. su G.U. n. 19 del 23/01/2002**).

TERZA SEZIONE

Documentazione

L'indennità viene corrisposta sulla base della seguente documentazione:

- 1. Richiesta di indennizzo** sottoscritta dal legale rappresentante/titolare della struttura di ricovero degli animali. Nell'eventualità che la struttura sia gestita in soccida è necessaria la sottoscrizione sia del soccidante che del soccidario. (**allegato 1**)
- 2. Ordinanza sindacale di abbattimento e distruzione** degli animali infetti o sospetti di infezione.
- 3. Attestato del Sindaco** comprovante l'abbattimento e la distruzione degli animali, nonché il rispetto, da parte degli allevatori o detentori degli animali abbattuti delle norme stabilite

dall'art. 264 del T.U.LL.SS. approvato con R. D. del 27 Luglio 1934, n. 1265, dal regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR del 8 Febbraio 1954, n. 320 e dalla legge 2 Giugno 1988, n. 218. **(allegato 2)**

4. **Provvedimento del Sindaco** relativo alla determinazione dell'ammontare dell'intero danno, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge 218/88. **(Allegato 3)**

Per quanto riguarda gli animali riproduttori iscritti ai libri genealogici, ai fini della corresponsione delle maggiorazioni alle indennità base, si chiede inoltre:

5. Attestato rilasciato dall'Associazione nazionale allevatori, che gestisce il libro genealogico o il registro anagrafico di specie o razza, o che coordina l'albo nazionale dei registri dei suini ibridi, dal quale risulti che gli animali erano iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, ovvero al registro dei riproduttori suini ibridi, approvati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'Art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30."

Ai fini poi dell'applicazione delle maggiorazioni dell'indennità base di cui all'art. 2 della Legge 2 Giugno 1988, n. 218, alla documentazione sopra elencata dovrà essere allegata anche:

6. Dichiarazione rilasciata dall'ufficio IVA competente per territorio, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che il proprietario degli animali abbattuti è un produttore agricolo, che non ha esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dell'art. 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 633.
7. Qualora sia stata consentita l'utilizzazione delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, per uso alimentare umano o per altri utilizzi consentiti, devono essere allegati i seguenti documenti:
- **nel caso di vendita**, la fattura, o qualora questa non sia prevista dalla normativa vigente, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del produttore agricolo venditore, dalla quale risultino: quantità e qualità delle carni vendute, specie, razza e categoria dell'animale da cui provengono e generalità del compratore;
 - **nel caso di utilizzo delle carni per uso alimentare familiare**, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del produttore agricolo dalla quale risultino: quantità e qualità delle carni non distrutte, specie, razza e categoria dell'animale da cui provengono, nonché specificazione che le stesse sono state o saranno effettivamente utilizzate per l'autoconsumo

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

La ASL provvederà direttamente, entro 30 giorni dall'abbattimento degli animali e dalla distruzione delle attrezzature e/o prodotti, a liquidare agli allevatori le indennità ad essi spettanti. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, sono dovuti gli interessi legali.

TEMPISTICA	ALLEVATORE	SERVIZIO VETERINARIO ASL
Entro 30 dall'abbattimento degli animali e dalla eventuale distruzione delle attrezzature e/o prodotti.	Presentazione istanza al Sindaco ed alla ASL.	Istruttoria pratica indennizzo per il Sindaco
Entro 30 giorni dal ricevimento della pratica da parte del Sindaco.	-	Liquidazione e pagamento indennizzo.
Entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento.	-	Invio alla Regione della documentazione dell'indennizzo erogato per il rimborso delle spese sostenute.

Allegato 1

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI

.....

**Oggetto : Focolaio di malattia infettiva degli animali
Richiesta di indennizzi previsti ai sensi della Legge 218/88.**

Il sottoscritto nato a
il e residente in Via
codice fiscale chiede la corresponsione delle sotto indicate
indennità previste dall'art. 2 della Legge 2 giugno 1988 n. 218, a seguito del focolaio di malattia di
cui all'oggetto, insorto nella propria azienda sita in loc.di codesto
Comune e registrata all'anagrafe delle aziende zootecniche presso il Servizio Veterinario della ASL
di con il codice [][][][][][][][][][] .

Le indennità richieste sono :

- 1) **Indennità di abbattimento** per { n.animali della specie
n. animali della specie
n. animali della specie

come disposto da sua ordinanza n. del

- 2) **Indennità per smaltimento carcasse** presso impianto autorizzato, come da fattura allegata

- 3) **Indennità per distruzione** di { attrezzature fisse o mobili
 mangimi, di prodotti agricoli e
 prodotti zootecnici contaminati, distrutti,
- 4) **Indennità per lavori edili eseguiti** { scavo fosse
 lavori in muratura
 altro (indicare) _____

Per le indennità di cui ai punti 3 e 4, si allega verbale di stima valore redatto da ufficio tecnico
e/o perito legale.

- Con la presente dichiara :

- a) di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le disposizioni concernenti la
concessione della indennità di abbattimento ;

- b) di avere / non avere esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dell'art. 34 del D.P.R.
633/ 72.

- Chiede che il pagamento avvenga mediante:

- a) invio di assegno circolare non trasferibile intestato al sottoscritto creditore con raccomandata le cui spese saranno a carico del destinatario;
- b) accredito sul c/c bancario IBAN
intestato a
presso la Banca..... agenzia / filiale di

In fede

.....il.....

IL RICHIEDENTE

.....

Allegato 2

COMUNE DI _____
(Provincia di _____)

ATTESTAZIONE N. _____ Del _____

Oggetto: LEGGE 218/88 - INDENNIZZI PER FOCOLAIO DI MALATTIA INFETTIVA DEGLI ANIMALI.

IL SINDACO

Attesta che in ottemperanza delle disposizioni vigenti è stata data piena esecuzione alla propria Ordinanza di abbattimento n° _____ del _____, e che pertanto sono stati abbattuti n° _____ capi _____ infetti da _____ detenuti nell'azienda del signor _____

nato a _____ il _____ residente a _____ in via _____

Codice Fiscale _____

Codice aziendale IT _____

Attesta inoltre che da parte del sopra citato detentore degli animali abbattuti sono state rispettate le norme stabilite dall'art. 264 del T.U.LL.SS. approvato con R. D. del 27 Luglio 1934, n. 1265, dal regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR del 8 Febbraio 1954, n. 320 e dalla legge 2 Giugno 1988, n. 218.

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SINDACO

Allegato 3

COMUNE DI _____
 PROVINCIA DI _____

DETERMINAZIONE N. _____ Del _____

Oggetto: LEGGE 218/88 – DETERMINA INDENNIZZI PER FOCOLAIO DI MALATTIA INFETTIVA DEGLI ANIMALI .

IL SINDACO

- VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
 VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8.02.1954, n. 320 e succ. mod. ;
 VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale;
 VISTA la legge 2 giugno 1988, n. 218 , recante Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali ;
 VISTO il D.M. Interministeriale tra il Ministero Sanità ed il Ministero Agricoltura e Foreste, 20.7.1989, n. 289
 VISTO il D.M. 19.8.1996, n. 587 “ Regolamento concernente modificazioni al Regolamento per la determinazione dei criteri di calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali, adottato con decreto ministeriale 20 luglio 1996, n. 298 ”;
 VISTO (INDICARE IL DECRETO DI RIFERIMENTO DELLA MALATTIA INFETTIVA)
 VISTA la L.R. 3/99 ;
 VISTA la propria ordinanza n. _____ del _____, relativa alla adozione dei provvedimenti sanitari adottati a seguito dell'insorgenza del focolaio di _____ nell'azienda IT _____ ;
 VISTO il verbale di stima valore degli indennizzi relativi alla distruzione di materiali, mangimi e prodotti, ed a lavori edili disposti nel focolaio di malattia, redatto da periti appositamente incaricati ;
 VISTO il verbale di stima analitica del Servizio Veterinario della ASL di _____ in data _____ sui capi abbattuti per _____ di proprietà del signor _____ nato/a _____ il _____ residente a _____ in via _____ , Codice Fiscale _____, titolare dell'azienda sede del focolaio d'infezione ;
 VISTO il verbale di stima del valore degli animali macellati con utilizzazione delle carni;
 VISTO il listino prezzi del bollettino I.S.M.E.A. , per ciascuna specie e categoria degli animali abbattuti, della settimana che va dal _____ al _____ ;

DETERMINA

Per quanto indicato in premessa,

In Euro _____ (importo in lettere) l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al signor _____ nato/a a _____ il _____ residente a _____ in via _____ Codice Fiscale _____ , a titolo di indennizzo per i danni subiti a seguito dell'insorgenza della malattia infettiva _____ nella propria azienda, i cui costi distinti per tipologia sono rappresentati nel prospetto allegato.

Copia del presente provvedimento, corredato dai vari verbali di stima degli indennizzi, ai sensi delle vigenti norme in materia viene trasmesso a _____, per i provvedimenti di liquidazione.

Dalla Residenza Municipale, _____

II SINDACO

ALLEGATO

COMUNE DI _____
PROVINCIA DI _____

PROSPETTO RIEPILOGATIVO INDENNIZZI DI CUI ALLA DETERMINA N. ____ DEL _____

Tipologia danno	Descrizione danno	Valore carni/importo vendita	INDENNIZZO SPETTANTE
Abbattimento animali	Abbattitori		Euro
	Smaltimento carcasse		
Distruzione attrezzature, mangimi e/o prodotti			
Lavori edili eseguiti			

TOTALE INDENNIZZI Euro
(in lettere)

IL SINDACO

Allegato 5



REGIONE BASILICATA
REGIONE BASILICATA
REGIONE SANITARIA LOCALE DI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
Ambito territoriale ex ASL
Via Sede

Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria
Area Funzionale " A " (Sanità Animale)

VERBALE DI STIMA VALORE ANIMALI MACCELLATI CON UTILIZZAZIONE DELLE CARNI

- **Dati riferimento disposizioni**

Normativa di riferimento	
Piano di eradicazione/sorveglianza (indicare)	
Provvedimento Autorità Sanitaria Locale	Ord. Sindaco di n. del

- **Dati aziendali**

Proprietario/detentore animali	
Data di nascita e residenza	
Località di ubicazione azienda	
Comune	

- **Dati relativi ai capi macellati**

Capi n	Specie	Categoria	Razza	L.G.	Valore mercato ISMEA	IVA	Importo	Importo utilizzo carni	Importo spettante
TOTALI									

Luogo e data

IL VETERINARIO INCARICATO